

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO ACQUI TERME

Art. 1 Denominazione

L'Associazione AUSER VOLONTARIATO di ACQUI TERME, opera senza fini di lucro nel settore della solidarietà ai sensi della legge 266/91.
Come associazione di volontariato aderisce alla Federazione Nazionale delle Associazioni AUSER DI VOLONTARIATO – ONLUS-.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Acqui Terme via Emilia nr 67.

Art. 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nei limiti delle leggi statali e della Regione Piemonte e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi, in prima convocazione, alla presenza dei due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

Art. 5 Finalità

L'Associazione promuove lo sviluppo del volontariato al fine di tutelare il diritto dei cittadini, senza distinzione di età, all'integrazione sociale, allo sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione, alla sicurezza personale e collettiva. La sua azione è tesa, in particolare, a favorire i rapporti intergenerazionali ed a valorizzare le persone anziane, per far crescere, in opposizione ai rischi di emarginazione, il loro ruolo come risorsa generale della società. Le attività dell'Associazione si svolgono nel campo della solidarietà sociale, del segretariato sociale.

L'Associazione persegue fini di solidarietà, di lotta all'esclusione sociale, di solidarietà internazionale, di lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata. L'Associazione sviluppa in sintonia con le altre associazioni Auser e altre associazioni di volontariato e con il sindacato, in particolare con quello dei Pensionati, le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per conseguire le sue finalità associative.

L'Associazione, in qualità di ONLUS, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, e della tutela dei diritti civili.

Art. 6 Soci

L'AUSER è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino gli scopi e che abbiano interesse alla sua attività e che comunque desiderano sostenerla adottando la tessera dell'Associazione.

I soci che prestano l'attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7
Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue iniziative.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

Gli associati dell'Auser hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi qualora abbiano superato il 18° anno di età; le cariche sociali non possono in alcun modo configurare un rapporto di lavoro;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e ai principi dell'Associazione.

L'iscrizione all'Auser è incompatibile con l'appartenenza alle associazioni segrete.

Art. 8
Recesso ed esclusione

- a) L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione, per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
- b) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
- c) L'esclusione è proposta dal Comitato Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci.
- d) Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9
Indicazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Art. 10
L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante e viene convocata di norma ogni anno entro il mese di aprile ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto. L'Assemblea in prima convocazione è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione senza limite di presenza.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea dei soci:

- a) elegge i componenti del Comitato Direttivo scelti tra i soci e ne determina il numero.
- b) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti che possono essere scelti anche tra i non soci.
- c) delibera sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione;
- d) delibera la quota associativa annuale;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 17
- g) approva i bilanci, la relazione e le linee programmatiche

L'Assemblea dei soci è convocata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi da una persona designata dagli intervenuti. Gli organismi eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni.

Art.11 II Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'associazione a tutti gli effetti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;

Il Comitato direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea.

I componenti del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri, lo stesso Comitato direttivo provvede a proporre l'integrazione: le proposte vengono discusse e messe all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione può essere fatta anche per telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Comitato Direttivo:

- e) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- g) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
- h) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- i) delibera sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- j) approva ogni necessario regolamento interno;
- k) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente statuto alla competenza dell'assemblea, del presidente o della Presidenza;

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art.12 Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - convoca e presiede l'Assemblea;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza
 - nomina procuratori speciali
3. Il Presidente, sentito il parere del Vice Presidente:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione, e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
 - predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 13 **Il Collegio dei Sindaci**

1. Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numeri dei Sindaci si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni che devono essere ratificate dall'Assemblea.
4. La carica di Sindaco all'interno di Auser Volontariato Acqui Terme è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima.
5. Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:
 - controlla periodicamente, con cadenza almeno semestrale la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce al Comitato Direttivo
 - predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
 - ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia dell'Auser Regionale competente, che si pronuncia entro 60 giorni.

Art. 14 **Affiliazione**

All'inizio di ogni anno è compito del Presidente richiedere al Regionale AUSER Volontariato l'attestato di affiliazione comprovante l'iscrizione al Registro Regionale.

Art. 15 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributo dei soci;
- b) contributi dello Stato delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- d) contributi da privati;
- e) contributi da organismi internazionali;
- f) donazioni o lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) atti ed erogazioni liberali;

Art. 16 **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 **Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.18
Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente sentito il parere del Vice Presidente, predispone per l'anno successivo, un bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione sulla gestione e sul programma di attività. Il bilancio preventivo e la relazione sul programma di attività devono essere approvati dal Comitato Direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art.19
Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, il Presidente sentito il parere del Vice Presidente predispone un bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione sulla gestione e sul programma di attività. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività deve essere comunicata al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione del Comitato Direttivo, affinché i componenti dello stesso possano prenderne visione.

Art.20
Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme della Federazione Nazionale delle Associazioni AUSER DI VOLONTARIATO – ONLUS- e le leggi vigenti.

Acqui Terme 08 Aprile 2011